



Senato della Repubblica
Servizio Studi
Servizio degli affari
internazionali - Ufficio dei
rapporti con le istituzioni
dell'Unione europea

Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 1

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

Proposta di regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 ([COM\(2022\) 454](#))

Deferimento per merito	8a Commissione permanente
Deferimento per sussidiarietà	4a Commissione permanente
Scadenza otto settimane	19 dicembre 2022

Ai sensi dell'art. 6 della [legge n. 234/2012](#), la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Risulta pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.

Obiettivi

La proposta intende armonizzare i requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali in tutti gli Stati membri e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Oltre ai questi due obiettivi generali la proposta si pone quattro obiettivi specifici: i) garantire che i fabbricanti migliorino la sicurezza dei prodotti con elementi digitali fin dalla fase di progettazione e sviluppo e durante l'intero ciclo di vita; ii) garantire un quadro coerente in materia di cibersicurezza, facilitando la conformità per i produttori di hardware e software; iii) migliorare la trasparenza delle proprietà di sicurezza dei prodotti con elementi digitali e iv) consentire alle imprese e ai consumatori di utilizzarli in modo sicuro.

Contenuto normativo

La proposta è composta da **otto capi**.

Il **Capo I** contiene **disposizioni generali** riguardanti l'oggetto, l'ambito di applicazione, i requisiti per i prodotti con elementi digitali, i prodotti con elementi digitali critici, la sicurezza generale dei prodotti e per i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio.

Il **Capo II** disciplina gli **obblighi degli operatori economici** a partire dai fabbricanti, fino ai distributori e agli importatori, in relazione all'immissione sul mercato di prodotti con elementi digitali, in funzione del loro ruolo e delle loro responsabilità nella catena di approvvigionamento.

In particolare i fabbricanti dovranno, tra l'altro, effettuare una valutazione dei rischi di cibersicurezza, redigere una documentazione tecnica, effettuare le procedure di conformità UE e apporre la marcatura

UE. Dovranno poi notificare eventuali elementi di vulnerabilità alle autorità preposte. Gli obblighi per gli importatori prevedono, tra l'altro, la verifica della presenza della marcatura UE e della documentazione tecnica dei prodotti da immettere sul mercato, la pronta comunicazione ai fabbricanti circa eventuali elementi di vulnerabilità riscontrati. I distributori, prima di immettere un prodotto sul mercato, dovranno verificare che la presenza della marcatura CE e il rispetto degli obblighi previsti per il fabbricante e l'importatore.

Il Capo III reca norme in materia **conformità del prodotto con elementi digitali**.

In particolare, stabilisce che il prodotto con elementi digitali conforme alle norme armonizzate o a parti di esse si presume conforme ai requisiti essenziali di cui al regolamento proposto. Qualora non esistano norme armonizzate o tali norme siano insufficienti o vi siano ritardi indebiti nella procedura di normazione o la richiesta della Commissione non sia stata accolta dalle organizzazioni europee di normazione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare specifiche comuni. Inoltre, al fine di evitare un onere amministrativo indebito a carico dei fabbricanti, la Commissione dovrebbe specificare, ove applicabile, se un certificato di cibersicurezza rilasciato nell'ambito di un tale sistema europeo di certificazione della cibersicurezza sopprime l'obbligo per i fabbricanti di effettuare una valutazione della conformità da parte di terzi, come previsto dal presente regolamento per i requisiti corrispondenti.

Il Capo IV disciplina le procedure di **notifica degli organismi di valutazione della conformità** recando i requisiti per le autorità nazionali responsabili degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati).

La responsabilità ultima per quanto riguarda la designazione e il controllo degli organismi notificati è lasciata agli Stati membri. Questi ultimi designano un'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati.

Il Capo V reca disposizioni in materia di **vigilanza del mercato e applicazione delle norme**. La vigilanza del mercato sarà effettuata dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato nel territorio del rispettivo Stato membro. Gli operatori economici sono invitati a collaborare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato e con le altre autorità competenti.

Il Capo VI disciplina l'esercizio della **delega di potere da parte della Commissione europea e la procedura di comitato**.

In particolare, la Commissione potrà adottare atti delegati per aggiornare dell'elenco dei prodotti critici, per imporre la certificazione di determinati prodotti con elementi digitali altamente critici, specificare il contenuto minimo della dichiarazione di conformità e integrare gli elementi da includere nella documentazione tecnica. La Commissione europea potrà inoltre adottare atti di esecuzione per precisare, tra l'altro, il formato o gli elementi degli obblighi di segnalazione e della distinta base del software, specificare i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali o a loro parti, adottare specifiche comuni, stabilire specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE.

Il Capo VII reca norme in materia di **riservatezza delle informazioni** e dei dati ottenuti da parte di tutte le parti che applicano il regolamento. Prevede inoltre la possibilità di imporre **sanzioni** stabilendo i livelli massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie che dovrebbero essere previste negli ordinamenti nazionali in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Infine, **il Capo VIII** reca le **disposizioni transitorie e finali**. Affinché i fabbricanti, gli organismi notificati e gli Stati membri abbiano il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi

requisiti, il regolamento proposto sarà applicabile 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione dell'obbligo di segnalazione per i fabbricanti, che si applicherebbe a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore.

Completano la proposta [sei allegati](#).

L'allegato I contiene i requisiti essenziali di cibersicurezza, l'allegato II le istruzioni per gli utilizzatori dei prodotti, l'allegato III l'elenco dei prodotti con elementi digitali critici, l'allegato IV l'elenco delle informazioni necessarie ai fini della dichiarazione di conformità UE, l'allegato V i contenuti della documentazione tecnica, l'allegato VI le procedure di valutazione della conformità.

Valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Base giuridica: la proposta di base sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevede l'adozione di misure atte a garantire l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. L'obiettivo della proposta è armonizzare i requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali in tutti gli Stati membri e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Sussidiarietà: in base a quanto afferma la Commissione europea la forte natura transfrontaliera della cibersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti, che hanno effetti di ricaduta a livello transfrontaliero e trasversalmente ai settori e ai prodotti, fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dai soli Stati membri. È quindi necessaria un'azione comune a livello dell'UE per instaurare un livello elevato di fiducia tra gli utilizzatori, rafforzando inoltre l'attrattiva dei prodotti con elementi digitali dell'UE. La proposta sarebbe quindi conforme al principio di sussidiarietà. La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al **principio di proporzionalità** in quanto le misure previste non andrebbero oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti e non imporrebbero costi sproporzionati.

La Relazione del Governo

Nella Relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge 234/2012, il Governo esprime una valutazione complessivamente positiva sulla proposta in oggetto, sottolineandone l'urgenza in quanto essa pone le prime basi concrete per una gestione sicura e consapevole del ciclo di vita dei prodotti con elementi digitali. Dichiarando inoltre la conformità delle norme proposte con gli interessi nazionali. Per quanto riguarda la fase negoziale la Relazione sottolinea che sarà necessaria particolare attenzione alla tutela degli aspetti di cibersicurezza attinenti al dominio riservato. Sarà inoltre necessario assicurare un ragionevole periodo di transizione di 24 mesi, che darebbe tempo ai mercati interessati di prepararsi. Informa inoltre che sono già state avviate le dovute azioni, con il coordinamento delle Amministrazioni potenzialmente interessate, per la definizione di una posizione nazionale unitaria e coerente ai fini del negoziato europeo. Per quanto riguarda l'impatto finanziario della proposta sul bilancio nazionale occorrerà attendere gli sviluppi negoziali.

Esame presso i Parlamenti nazionali

La proposta risulta all'esame dei seguenti parlamenti/camere nazionali: Senato della Repubblica ceca, Parlamento danese, Parlamento finlandese, Bundestag tedesco, Seima lettone, Seimas lituana, Camera dei rappresentanti maltese, Assembleia da república portoghese, Senato olandese. Hanno concluso l'esame la Camera dei deputati ceca e il Parlamento irlandese. Non sono stati riscontrati al momento elementi di criticità. Per maggiori dettagli si veda il sito [IPEX](#).

9 dicembre 2022

A cura di: Patrizia Borgna

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.